

N. 57494/2018 Ruolo Gen.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile

in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 57494 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza dell'8 maggio 2019

TRA

SAFETY HI-TECH MENA FZCO, con sede in Silicon Oasis F-601 Dubai (Emirati Arabi Uniti), licenza n. 1759, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierapaolo Rizzitelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Viale Tito Livio n. 59;

- opponente

E

SAFETY HI-TECH s.r.l., con sede in Roma, Via Bellini n. 22, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Del Vecchio, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Roma, Viale Parioli n. 76;

- opposta

nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da verbale dell'udienza dell'8 maggio 2019, riportate in motivazione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la SAFETY HI-TECH MENA FZCO, convenendo in giudizio la SAFETY HI-TECH s.r.l. dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 6365/2018, emesso dal Tribunale in data 15 marzo 2018, per sentir *“In via preliminare,dichiarare inammissibile e/o improcedibile l’avversa domanda di pagamento per difetto di competenza del giudice ordinario alla luce della clausola compromissoria trasfusa nell’accordo transattivo in data 19.12.2017 stipulato tra le parti, con conseguente dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo n° 6365 del 15.3.2018; in via subordinata e nel merito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 269 c. 2° c.p.c., applicabile in via analogica al caso di specie ed in conformità all’orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. C.C. 1° sez. sent. n. 22113/2015), autorizzare nel corso della prima udienza la chiamata in causa del terzo società HUDSON TECHNOLOGIES EUROPE a r.l. (HTE) corrente in Formello (RM), via degli Olmetti n. 39/E, poiché cofirmataria dell’accordo intercorso fra la opponente e la opposta in data 19.12.2017 nonché corresponsabile dell’inadempimento; revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 6365/2018 emesso in data 15.3.2018 attesa l’infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa azionata dalla parte opposta alla luce di quanto dedotto in atti e segnatamente per aver la opponente MENA adempiuto agli accordi contenuti nel ”settlement agreement” mediante il pagamento delle somme indicate nello stesso; condannare la SHT in solido con la HTE alla consegna immediata del materiale e dei relativi documenti detenuti dalle suddette in favore dalla odierna opponente MENA in adempimento dei punti n. 1-2-3 dell’atto transattivo del 19.12.2017; condannare la SHT al risarcimento dei danni subiti dalla parte opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nonché alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opponente. Con vittoria di spese ...”*.

Premetteva l’opponente di aver ricevuto, in data 11 giugno 2018, la notificazione del decreto opposto, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore dell’opposta della somma di euro 358.446,47, oltre interessi e spese, dovuta per forniture eseguite in forza di un atto transattivo sottoscritto dalle parti, anche con la Hudson Technologies Europe s.r.l. che aveva svolto il ruolo di intermediaria, in data 19 dicembre 2017.

In via preliminare, eccepiva che le parti, nell’atto transattivo costituente il titolo della pretesa, avessero sottoscritto clausola compromissoria, con la conseguenza che dovesse in questa sede essere rimessa in arbitrato la cognizione in ordine alla controversia per cui è causa.

In subordine, sosteneva nel merito l’infondatezza della pretesa creditoria dell’opposta, allegando di avere adempiuto alle obbligazioni assunte nei confronti della medesima e di avere legittimamente



omesso di eseguire i restanti pagamenti dovuti, solo a seguito dei gravi inadempimenti di essa e della società Hudson Technologies Europe a r.l. alle obbligazioni da loro assunte nei suoi confronti. Si costituiva la parte opposta, eccependo la mancata produzione in atti della procura rilasciata dall'opponente nei confronti del difensore per essa costituitasi, e conseguentemente la nullità della citazione notificata dal medesimo in difetto del potere di rappresentanza.

Deduceva poi l'inapplicabilità, l'invalidità e l'inefficacia della clausola compromissoria invocata dall'opponente e contestava i motivi di opposizione nel merito.

Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “... A. *preliminarmente accertare la esistenza ed efficacia del mandato difensivo che sarebbe stato concesso dalla opponente. In caso di conferma della carenza dei poteri difensivi necessari, dichiarare immediatamente nullo e/o inefficace e/o inesistente l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con consequenziale rigetto della opposizione stessa; B – ancora in via preliminare: autorizzare la opposta alla chiamata del terzo Safety Hi-Tech Mena Fze, con sede in Dubai-Emirati Arabi Uniti, F6-602-HQ, Dubai Silicon Oasis ai sensi degli artt. 167, 269 e 102 cpc; quindi disporre il differimento della prima udienza di trattazione al fine di consentire la chiamata in giudizio del terzo, nella considerazione della notifica a soggetto con sede all'estero e del rispetto degli specifici termini per comparire di cui all'art. 163bis, 1° comma, cpc.; C. sempre in via preliminare disporre la riunione al presente giudizio di quello pendente avanti a questo Tribunale, con il NRG 82724/18, iscritto il 28.12.2018, assegnato alla sezione I9, Dott. Basile, prima udienza fissata al 17.10.2019. Nel caso rimettere al Presidente del Tribunale il presente giudizio per la decisione in merito alla suddetta richiesta riunione. In via subordinata, sospendere il presente giudizio in attesa della definizione di quello di cui sopra, ai sensi dell'art. 295 cpc, da cui dipende la decisione della presente causa. D. accertare e dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità delle domande riconvenzionali di controparte, che esulano irritualmente dal tema introdotto con il ricorso monitorio; E. accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario ai sensi dell'art, 164, 4° comma cpc, per carenza dei requisiti di cui all'art. 163, n. 3) cpc, e disporre la rinnovazione della stessa ai sensi dell'art. 164. 5° comma, cpc; F. rigettare la richiesta di devoluzione agli arbitri della presente controversia e dichiarare la propria competenza a decidere il presente giudizio, anche per riunione a questo di quello NRG 82724/18 di cui sopra; G. Nel merito della opposizione: previo rigetto di tutte le contrarie istanze e della opposizione di controparte, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la opponente al suo integrale pagamento; H. disporre la esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, per l'intero importo dello stesso o, in subordine, per quello di USD 143.419,59, ovvero ad € 125.693,00 al cambio attuale, di cui parte opponente ha dichiarato ed ammesso essere debitrice; I. anche in via riconvenzionale, condannare comunque Safety Hi-Tech Mena Fzco al*



pagamento della somma di € 434.040,25, come risulta documentato in atti dalla situazione debitoria attuale di tale società, o in subordine sempre a tale titolo fino alla concorrenza dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto. Comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta da controparte all'esito del giudizio; L. rigettare tutte le domande riconvenzionali di parte opponente perché illegittime, inammissibili, improcedibili e comunque infondate, anche con accertamento e declaratoria, o comunque accertamento incidentale, di nullità e/o annullabilità e/o risoluzione e/o cessazione e/o scioglimento e, comunque, la invalidità ed inefficacia del contratto del 19.12.2017 tra SHT Srl, HTE Srl e MENA Fzco menzionato e richiamato dall'opponente. Quest'ultimo anche perché sottoscritto da SHT MENA Fzco in difetto di titolo a rivendicare pretesi diritti di SHT MENA Fze. Con vittoria delle spese del giudizio ed adeguata censura ex art. 96 cpc della azione giudiziale di controparte, nella misura che risulterà di giustizia, svolta nella piena consapevolezza della sua totale infondatezza”.

All'udienza del 27 febbraio 2019, il procuratore dell'opponente depositava atto di citazione notificato, cui era allegata la procura rilasciatagli dalla parte.

Con ordinanza del 29 marzo 2019 era respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo formulata dall'opposta.

Alla successiva udienza dell'8 maggio 2019, le parti erano invitate a precisare le conclusioni sulla dedotta questione di competenza e la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dal 15 luglio 2019, nei quali le parti depositavano i rispettivi scritti difensivi.

L'opponente ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale a conoscere della controversia in ragione della intervenuta pattuizione tra le parti, nell'ambito della transazione costituente il titolo della pretesa creditoria, di clausola compromissoria del seguente tenore: *“qualsiasi controversia derivante o relativa al presente contratto sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità con il Regolamento”.*

L'opposta ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione sotto plurimi profili: in primo luogo, ha contestato la circostanza che la transazione costituisse il titolo della pretesa creditoria nei confronti dell'opponente, allegando che le obbligazioni gravanti sulla medesima derivassero da pregressi rapporti contrattuali e che la transazione fosse stata soltanto richiamata nel ricorso per ingiunzione, in quanto contenente una ricognizione di debito da parte dell'opponente; sotto altro profilo, ha



dedotto l'inapplicabilità, l'invalidità o comunque l'inefficacia della clausola compromissoria, sia perché la controversia non potrebbe per sua natura essere rimessa ad arbitri, che per il fatto che la clausola sarebbe stata formulata in modo generico e non validamente sottoscritta.

Invero, in ordine al primo profilo, si desume chiaramente dal tenore dell'atto introduttivo del procedimento monitorio come l'opposta abbia proposto la domanda di ingiunzione nei confronti dell'opponente al fine di ottenere l'adempimento da parte di quest'ultimo delle obbligazioni assunte con l'atto transattivo, con il quale (data la natura del contratto) le parti avevano inteso definire i dissidi tra loro insorti in ordine a pregresse reciproche pretese: in tale prospettiva, non può non ritenersi operante la clausola compromissoria contenuta nell'atto, ai fini della individuazione del giudice competente a conoscere della controversia,.

Non si ritengono, poi, ricorrenti i dedotti profili di invalidità o inefficacia della clausola; in primo luogo, avuto riguardo all'oggetto della controversia, che per sua natura può essere decisa da arbitri, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 806 c.p.c.; in secondo luogo, non ravvisandosi l'allegata genericità del contenuto di essa; infine, non essendo riscontrabile l'eccepito vizio di forma nella sottoscrizione della clausola, derivante alla mancata specifica approvazione per iscritto di essa da parte dell'opposta, non essendo applicabile il disposto dell'art. 1341 c.c. riferibile alla sola ipotesi delle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da uno dei contraenti, non ricorrente nel caso di specie.

Per tali ragioni, sebbene debba ritenersi che sia stato ritualmente emesso dal Tribunale il decreto ingiuntivo nella fase monitoria, lo stesso deve essere revocato nella presente fase di opposizione, per essere la cognizione della controversia da devolvere ad arbitri come convenuto dalle parti nella richiamata clausola contenuta nell'atto transattivo tra loro intercorso (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8166 del 28/07/1999).

In ragione della soccombenza, la parte opposta va condannata al pagamento delle spese del procedimento che li liquidano nei confronti dell'opponente nella misura di euro 1.248,50, per spese vive ed euro 12.000, per compensi professionali (euro 3.000 per la fase di studio, euro 2.000 per la fase introduttiva, euro 3.000 per la fase istruttoria, euro 4.000 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Si ritengono, infine, insussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi per l'accoglimento della domanda di condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:



- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto, dovendo essere rimessa ad arbitri la cognizione della controversia;
- condanna la parte opposta al pagamento nei confronti dell'opponente delle spese del procedimento, che liquida in euro 1.248,50 per esborsi ed euro 12.000, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Roma, 30/12/2019

Il Giudice

Laura Centofanti

